

**Le varianti in corso d'opera dopo  
il decreto correttivo del 2017: il venir meno dell'obbligo  
delle circostanze sopravvenute ed il limite per le  
modifiche successive<sup>1</sup>.**

*di Arrigo Varlaro Sinisi<sup>2</sup>*

Il D.Lgs n. 56/2017 ha introdotto, al comma 2 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, una significativa novità in tema di varianti: la possibilità, per l'ente appaltante, di adottare una "variante" in corso d'opera e ciò a prescindere dalla circostanza che quest'ultima sia stata o meno determinata da una circostanza "**sopravvenuta**", "imprevista ed imprevedibile" al momento dell'affidamento del contratto.

Come noto, nel nostro ordinamento la possibilità di introdurre una variante in corso d'opera è stata sempre ritenuta ammissibile solo in presenza di circostanze "sopravvenute", impreviste ed imprevedibili al momento dell'affidamento. In tal senso, il comma 1 lett. c) del medesimo art. 106 – in linea con quanto previsto dal previgente art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e, prima ancora, dall'art. 25 della Legge n. 109/1994, recante la legge quadro sui lavori pubblici - prevede che la variante in corso d'opera può essere determinata solo da circostanze "impreviste ed imprevedibili" al momento dell'affidamento (tra di esse, ad esempio, la sopravvenienza di disposizioni legislative o

---

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Rivista Appalti&Contratti, 1-2-2018, Maggioli Editore.

<sup>2</sup> Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi - [www.studiogvs.it](http://www.studiogvs.it).

regolamentari o di provvedimenti delle autorità preposte alla tutela di interessi rilevanti).

Ebbene, in virtù di quanto previsto dal decreto correttivo del 2017, ora è possibile adottare una variante in corso d'opera, anche in assenza degli anzidetti presupposti. Ciò tuttavia a condizione che il valore della variante sia al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) *le soglie fissate all'articolo 35 (ossia, quelle di rilevanza comunitaria);*

b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero il 15 per cento del valore iniziale per i contratti di lavori.*

La stessa norma poi, in relazione alla medesima tipologia di varianti, pone ulteriori limiti “quantitativi” alle successive varianti. In tali casi, il valore è accertato sulla base del valore “**complessivo netto delle successive modifiche**”.

Trattasi di un criterio diverso rispetto a quello previsto nel caso di variante adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 106. A tale ultimo riguardo, si rileva che il comma 7 del medesimo art. 106 precisa che una variante contrattuale determinata da circostanza “sopravvenute”, impreviste ed imprevedibili (comma 1, lettere c), il valore di tale variante (*rectius*, “modifica” contrattuale) è ammessa se il relativo prezzo non eccede il 50 per cento “*del valore del contratto iniziale*”. Ed ancora e sempre la medesima norma prevede che in caso di modifiche successive, “*tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica*”. Dunque, relativamente alle varianti di cui al comma 1, il parametro di riferimento entro il quale sono ammesse successive modifiche-varianti è una percentuale (50 per cento) del valore del contratto iniziale.

Viceversa, come sopra ricordato, nel caso delle varianti di cui comma 2, le modifiche successive sono ammesse nei limiti del valore complessivo “netto” delle modifiche medesime.

Così, ad esempio, prendendo come ipotesi un contratto di lavori da un milione di euro, la variante adottata sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’art. 106, potrà essere al massimo di 150.000 euro. La eventuale successiva modifica potrà essere al massimo pari al 15 per cento di 150.000. E così per le ulteriori successive modifiche (sempre rapportando il valore massimo alla somma complessiva “netta” delle modifiche in questione).

In ultimo si rileva che entrambe le ipotesi di variante hanno in comune la regola secondo la quale la modifica non deve alterare la **natura generale del contratto**. La norma non chiarisce in quali casi una variante altera la natura generale del contratto. Sul punto soccorre la giurisprudenza, la quale ha affermato che l’evenienza di una “variante sostanziale” – come tale destinata ad alterare la natura del contratto - non va legata ai singoli aspetti tecnici delle modifiche progettuali apportate, bensì agli effetti che tali variazioni avrebbero potuto avere, se già presenti o comunque note, sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d’appalto. Ciò in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entità, del progetto dell’opera posto a base della gara ad evidenza pubblica (*ex multis*, TAR Campania, Sez. I 27 marzo 2002, n. 1654; negli stessi termini, ANAC Deliberazione n. 103 del 5 dicembre 2012).

Tornando ai limiti entro i quali è ammessa una variante in corso d’opera, si osserva che sebbene prevista espressamente solo

per le ipotesi di variante di cui al comma 1 dell'art. 106, deve ritenersi che la regola secondo la quale le successive modifiche non sono intese ad aggirare il Codice, poiché costituisce un principio di carattere generale, trova applicazione anche per le ipotesi di variante introdotta con la novella del 2017.

Infine, l'ultima parte del comma 2 – come modificato dalla novella del 2017 – ribadisce quanto era già previsto del Codice del 2016, ossia che in caso di variante determinata da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la variante è consentita nei limiti quantitativi previsti dal medesimo comma 2 dell'art. 106 in commento.